



Revisore unico del Comune di Casale sul Sile

OGGETTO: Parere in merito all'ipotesi di accordo sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - parte normativa 2019-2021 e parte economica 2019

L'Organo di Revisore del Comune di Casale sul Sile,

Premesso che:

- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi *"in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*;
- lo stesso decreto all'art. 40bis prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori,"*;
- l'art. 8, comma 6 del CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dell'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001"*;

Esaminata la documentazione prodotta dall'ente ed in particolare:

- il testo della preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo - parte normativa - triennio 2019-2021;
- il testo della preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo - parte economica - anno 2019;
- la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, redatte e sottoscritte in data 05.12.2019 dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria rag. Lorena Cornace utilizzando la modulistica allegata alla Circolare n. 25 del 19.07.2012 in ottemperanza ai disposti di cui all'art.40 D.Lgs. n.165/2001;

Effettuate le seguenti verifiche e controlli:

- sulla conformità dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo alla normativa ed alle disposizioni contrattuali vigenti;
- sui possibili riflessi contabili contenuti nella predetta documentazione;

Visto che:

- sono state rispettate le condizioni previste all'art.40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001;
- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 il quale prevede che *"a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"* e dato atto che il fondo 2019 così come costituito rispetta i limiti fissati da tale norma:

Risorse stabili	89.212,75
Risorse variabili	7.273,00
Totale	96.485,75

- che la somma complessiva di € 96.485,75 trova capienza nel Bilancio di previsione triennio 2019-2021;

Per quanto sopra esposto,

ESPRIME

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali 21/05/2018, parere favorevole riguardo all'accordo in oggetto, dando atto che la copertura finanziaria del fondo per l'anno 2019 è garantita e che sono rispettati i limiti e gli equilibri previsti dalla vigente normativa finanziaria e contabile.

Lì, 11 dicembre 2019

IL REVISORE UNICO
rag. Giuseppe Albonetti
(firma apposta digitalmente)

Firmato digitalmente da:ALBONETTI GIUSEPPE
Data:11/12/2019 11:26:19